

CRIMINOLOGIA

02

*Carlo Alberto Romano
Andrea Baiguera Altieri*

“
**LA TUTELA DEI ROM
NEL DIRITTO SVIZZERO
ED ITALIANO**
”

RASSEGNA ITALIANA DI
CRIMINOLOGIA
anno 11 - n. 2 - 2008

La violenta persecuzione nazista agita contro i Rom nella prima metà del Novecento esterna e riconferma la profonda ignoranza culturale connotante il Nazionalsocialismo tedesco. Infatti, ammessa e non concessa la pertinenza concettuale della categoria di “razza ariana”, consta che gli Zingari rappresentano una delle più pure epifanie del ceppo indo-europeo. Sotto il profilo antropologico, lo stesso lemma “rom” è orgogliosamente utilizzato dai semi-nomadi occidentali al fine di individuare l’uomo “libero” (arisch) per antonomasia. Viceversa, il sostantivo “gàgio” reca una valenza dispregiativa ed è impiegato per citare e, certune volte, financo motteggiare le popolazioni sedentarie. Tale divario etnico nonché semantico tra “Rom” e “Gagé” risultò acuito allorquando i moderni Codici Civili post-napoleonici contrapposero la regolare e formale “elezione di domicilio” alla disagiata e disprezzata categoria giuridica del “senza fissa dimora”. I rituali di magia praticati dalle popolazioni nomadi diedero successivamente origine ad attributi neo-romanzi indicanti persone dedite a culti eretici (v. p.e. l’italiano “zingaro”, il tedesco “Zigeuner” e, del pari, il francese tsigane”)

Ferma restando l’indubitabile origine indo-sanscrita dei Rom, tuttavia, a loro volta, i Gitani risultano differenziati in almeno tre sotto-gruppi. Un primo ceppo è dato dai “Sinti”, etnologicamente assai legati alle regioni di provenienza indiana.. Una seconda categoria è quella dei “Manouches”, stabilitisi da secoli nell’attuale Francia.. Infine, i “Kalé” (letteralmente: “neri”) costituiscono un’ulteriore sotto-categoria oriunda del Pakistan.

Dal punto di vista linguistico, è arduo catalogare le centinaia di dialetti sorti nelle carovane al fine di confondere ed aggirare i controlli e le schedature delle odierne Autorità di Pubblica Sicurezza. Ognimmodo, la lingua zingara più diffusa è il “Romanés”, filologicamente derivato dal Kaschmiri, dallo Hindi e, soprattutto, dall’antico sanscrito. In realtà, sussistono miriadi di varianti del Romanés, il quale risulta, a sua volta, interpolato con svariate lingue europee (ceppo kentum) nonché slavo-balcaniche (ceppo sat).

La storia delle minoranze rom è segnata da eventi intrisi di dolore, emarginazione e pregiudizi. Le prime fonti attendibili segnalano, poco prima dell’anno 1000 d.C., la presenza, nell’attuale Industan, dei cc.dd. “Luri”, seminomadi assai apprezzati come musicisti e giocolieri durante gli eventi festivi e di aggregazione collettiva (matrimoni, feste familiari, raduni tribali e similia). Verso la fine dell’anno 1000, la suddetta minoranza etnica si spostò in Iran, ove sostò pochi decenni, dandosi che le invasioni islamiche costrinsero i Rom a rifugiarsi negli allentours della grande Bisanzio, neo-capitale dell’Impero romano d’Oriente. Tra il 1100 ed il 1300, gli “Atsingani” (Zingari) eleggono i Balcani quale territorio prediletto del loro perenne vagare. Dopo un secolo di persecuzioni in Valacchia ed in Moldavia, i Gitani si

disperdono su tutto il territorio dell'Europa occidentale. Cosicché, ferma restando la loro fedeltà religiosa ai Patriarcati ortodossi, i Rom penetrano nei Regni teutonici, in Boemia, nei Cantoni elvetici e, dal 1400 al 1500, in Francia, nei Regni italici, in Spagna ed in Portogallo.

Nel Medioevo, a prescindere da stereotipi pseudo-storiografici, il Magistero cristiano preservò le minoranze zingare da violenze fisiche ed intolleranze ideologiche. Ciononostante, i primi albori del Protestantismo recarono a sottili eppur razzistici episodi di ghetizzazione. Nel 1471, l'Editto di Lucerna impose l'espulsione dei Rom dalle Regioni confederate elvetiche.

La follia rozza ed omicida del Nazismo recò, nel Secolo scorso, al più cruento sterminio di seminomadi europei della storia mondiale. 500.000 gli uomini zingari soppressi nelle camere a gas; migliaia le donne rom sterilizzate; innumerevoli furono pure gli infanticidi e le epurazioni etniche. Terminata la II guerra mondiale, l'Organizzazione Governativa permanente elvetica della "Pro Juventute" rinviò l'odio razziale verso Sinti, Manouches e Kalé. Per tal via, innumerevoli neonati vennero sottratti dai campi nomadi ed affidati a famiglie svizzere. La brutalità minuziosa e perversa della Pro Juventute, finalmente sciolta nel 1973, ha cagionato una delle maggiori onte sociali della coscienza collettiva elvetica. Tutt'oggi, l'opinione pubblica popolare, in Svizzera, risulta impregnata di pregiudizi razziali verso i Rom. Entro tale prospettiva, l'Italia, viceversa, manifesta, pur tra miriadi di errori socio-politici, una maggiore filantropia nei confronti dell'etnia zingara. A parere di chi redige, la tolleranza italiana s'ha da imputare a secoli di radicato e sincero umanesimo cattolico.

Le credenze etico-religiose dei Rom sono di matrice sincretistica. Tutt'oggi, presso le carovane, non esistono chiese o altri luoghi predisposti al culto comunitario. La preghiera, tassativamente individuale, si rivolge al Dio del Bene e del Giusto, il quale sovrasta su un dio inferiore, ovverosia Satana, detto "Bengh" (la Rana). La Religione zingara è quella cristiano-ortodossa, unita ad alcune usanze islamiche. Svariati sono i riti mutuati dalle tre grandi Religioni monoteistiche. Assai diffusa è, come ovvio, la venerazione di Maria SS.ma, ma non mancano confusi riferimenti rituali a diffuse figure taumaturgiche cattoliche, quali p.e. quelle di Santa Rita da Cascia e Sant'Antonio da Padova. I Rom credono che il percorso del destino individuale può essere edulcorato ancorché non radicalmente mutato.

I sedentari Gagé, sotto il riguardo teologico, si sostanziano in una categoria "impura". Pertanto, non sono reputati peccaminosi furti e truffe in danno di occidentali non di etnia rom. Per di più, la morale sessuale zingara si fonda sul pudore e sull'onore; dal che discende un abissale disprezzo avverso l'odierno libertinaggio connotante le attuali usanze erotiche europee.

La struttura della famiglia seminomade conferma anch'essa l'indubitabile origine indo-occidentale delle minoranze zingare. La "Sippe" gitana si

estende ben oltre le parentele di quarto grado e, come prevedibile, le direttive del *pater familiae* risultano incontestate ed incontestabili. Il matrimonio è un avvenimento basilare, pur se la famiglia in senso proprio è reputata tale soltanto alla sopravvenienza della prole. Purtroppo, certune superstizioni, mutate dalla civiltà giudaico-levitica, recano a considerare “impura” la donna gravida, cui sono imposti mortificanti rituali di purificazione. Anche il neonato, benché battezzato, è reso oggetto di bizzarri esorcismi. In ogni caso, la donna rom beneficia della granitica solidarietà delle altre componenti della carovana. Del resto, alla madre pertiene il compito di educare la prole. Nel caso del figlio maschio, questi è sottoposto alla potestà materna sino al compimento del decimo anno d’età; viceversa, la figlia femmina si emancipa soltanto a mezzo della contrazione del vincolo coniugale. Dal testé descritto panorama pedagogico, si evince che l’infante, nella cultura seminomade, è sottoposto al Lavoro in età precoce. Per i Gitani la scolarizzazione rappresenta un fronzolo “gàgio” privo di utilità.

Nel mondo dei Rom, il Lavoro non riveste l’importanza socio-democratica contemplata dalle moderne Costituzioni europee post-belliche. Pertanto, il furto non aggravato (Art. 139 comma 1 Schweizerisches Strafgesetzbuch – StGB –), la rapina c.d. “impropria” (Art. 628 Codice Penale italiano – C.P. –) e l’accattonaggio minorile (Art. 671 C.P.) costituiscono forme normali di auto-sostentamento. Nei casi migliori e con l’ausilio di Assistenti Sociali, gli uomini Sinti e Manouches svolgono l’attività di stagnari (detti “perolocc” nei dialetti insubrico-meneghini). Le donne, pur se assai raramente, vendono manufatti e forniscono chiromanzia a pagamento. In Italia, l’Ordinamento fiscale attribuisce un controvalore meramente simbolico all’artigianato zingaro. Viceversa, nella Confederazione, la ben più severa Legge federale svizzera – L.F. -01/04/2002 impone anche ai Rom il possesso di una licenza commerciale federale. In effetti, sussistono quotidiani episodi di tensione tra ambulanti svizzeri regolari e venditori seminomadi privi dei richiesti requisiti tributari.

I Rom di ceppo “Jenisch” costituiscono il gruppo di carovanieri maggiormente diffuso in Svizzera. Le competenti Autorità anagrafiche hanno censito la presenza di circa 5.000 Jenischen, dei quali soltanto 2.500 circa residenti in campi nomadi. La comunità seminomade della Confederazione è ormai ben integrata nel contesto sociale elvetico. Tale conformazione sociale è comprovata dalla regolare scolarizzazione degli Zingari minorenni. Inoltre, l’epurazione xenofoba operata dalla Pro Juventute, per un lato, costituisce un incancellabile disonore nazionale. Tuttavia, per un altro lato, le Politiche Sociali degli Anni Ottanta e Novanta hanno voluto riparare all’ultra-nazionalismo del Novecento attraverso la “Radgenossenschaft der Landstrasse” (1975) nonché la Fondazione “Un futuro per i Nomadi svizzeri”. Le finalità perseguite dalle due citate Organizzazioni non governative si so-

stanziano nel progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei Rom, pur se lo scopo precipuo rimane la cancellazione dei danni umanitari cagionati dalla Pro Juventute.

Innanzitutto al vigente Diritto svizzero, gli Jenischen sono una minoranza nazionale meritevole ope legis di tutela. Il 28/08/1991, il Consiglio Nazionale riconobbe ai Rom di nazionalità svizzera la qualifica di “gruppo cittadino minoritario”. Il 23/12/1997, il Governo conferì al dialetto Romanés il rango di “lingua nazionale”. Nel 1998, la Confederazione ratificò la Convenzione UE per la tutela dei Rom. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia (D.F.G.P.), nella Seduta plenaria del 27/03/2002, menzionò gli Jenischen alla stregua di una “minoranza nazionale protetta”, e, più specificamente, di una “popolazione di nazionalità svizzera caratterizzata da un modo di vivere non sedentario sia a livello economico che culturale” (D.F.G.P. 2002).

Anche a livello giurisprudenziale (Sentenza 129 II 138) il Tribunale Penale Federale – T.P.F. – tende a migliorare e massimizzare l’inclusione sociale del cittadino Jenisch.

A parere di chi scrive, la tematica dei Rom, specialmente negli Anni Settanta del Novecento, ha subito influssi a-tecnici tutt’altro che scientifici. Scaramuzetti (2001) ha sintetizzato taluni gravi errori epistemologici del passato. P.e., nella neonata Antropologia di una trentina d’anni fa, prevalevano Studi teorici e descrittivi anziché pragmatici e risolutivi. Anche la Sociologia d’un tempo non si era ancora affrancata dallo stereotipo del rom deviante e border-line. Del pari, la Pedagogia infantile del secolo scorso presupponeva incolmabili deficienze culturali putativamente intrinseche nei bambini zingari. Infine, la Heimat politica, specialmente in Svizzera, propendeva a qualificare i seminomadi come i perniciosi “untori” di manzoniana memoria. Anche Gomes (1997) reputa che i Rom patiscano insufficienze scientifiche, perché

“L’Antropologia mira [soltanto, ndr] ad incasellare le informazioni. Il sociologo vuole abbattere le barriere ... Nella Scuola questo gruppo culturale è ben poco conosciuto. Anche qui domina l’immaginario collettivo sugli zingari. Lo scopo del politico è spesso solo l’esclusione, perché i progetti di integrazione si scontrano con la resistenza della maggioranza della società ospitante”.

Per quanto appaia paradossale, le Politiche democratico-sociali dell’odierna Unione Europea – UE – anziché recare beneficio ai Rom, portano a mortificazioni culturali.

“Ostacoli sono, per esempio, quelli che rendono difficile il raggiungimento di una significativa scolarizzazione, la possibilità di accedere a soluzioni abitative e ad attività lavorative adatte alla propria cultura ... la possibilità di mantenere la propria lingua e le proprie usanze come differenza positiva e senza vergogna” (Scaramuzetti 2003)

In buona sostanza, come dimostra anche l'esempio dei giovani albanesi residenti in Italia, sussiste un incolmabile divario tra l'"educatore" e l'"invasore". Necessita la fondazione di una nuova Pedagogia protesa all'inter-scambio culturale senza, per ciò stesso, rinunciare a rimuovere sottoculture incivili e violente.

2 • Profili giuridici

Perlomeno a livello introduttivo-programmatico, sussistono senz'altro troppe ridondanze retoriche nella statuizione del campo precettivo generale della Legge federale elvetica sugli stranieri (L.Str.). Infatti, l'Art. 1 L.Str. risulta vagamente e genericamente predisposto per giuridificare le seguenti tematiche:

- l'entrata dello straniero in territorio svizzero
- l'uscita dello straniero dai confini nazionali
- il permesso di soggiorno dell'immigrato
- il ricongiungimento familiare dei non-svizzeri
- la promozione dell'integrazione sociale degli stranieri

Anche nel Diritto Internazionale Pubblico italiano, il Decreto Legislativo - D.LVO -286/1998¹ reca anch'esso svariati profili di indeterminatezza applicativa, così come dimostrano p.e. gli Artt. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 (Divieti di espulsione e di respingimento) e 20 (Misure straordinarie di accoglienza). Trattasi di dispositivi manifestanti null'altro che sterili declamazioni solenni di principio conformi all'altrettanto vago asserto costituzionale ex commi 3 e 4 Art. 10 Cost.. Del resto, anche nel caso della Bundesverfassung - B.V. - (Artt. 7, 8 cpv. 2 e 10 cpv. 2 B.V.) si assiste ad una reiterazione astratta e meramente teleologica dell'Art. 14 Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo - C.E.D.U. -; il tutto senza alcun riverbero empirico e giurisprudenziale.

Tuttavia, rimane indubitabile, almeno per quanto afferisce alla Giurispudenzia elvetica, che la tutela legale della minoranza Jenisch è opportunamente ampliata e precisata nella L.F. 07/10/1994 (Art. 1), nel Preambolo della Convenzione sulle minoranze etniche del 21/10/1998 e persino nell'Art. 2 della Carta UE sulle minoranze linguistiche ratificata dal Parlamento di Berna il 23/12/1997. Le lacune giuridiche italiane dimostrano che, fatta salva la concreta e quotidiana Prassi forense, l'Italia, con il D.LVO

1 S'intendono sottintese ed incluse le successive novellazioni ed integrazioni legislative.

286/1998, non ha sufficientemente precisato, in Testi di Legge specifici, le idonee tutele a beneficio dei seminomadi Rom. Sicché, all'esegeta altra via non rimane che estrapolare per analogia alcuni dati normativi, come p.e. quelli evincibili dal politicizzato ed eccessivamente prolisso Art. 3 D.LVO 286/1998 (Politiche migratorie). Affidare ad Organi governativi (comma 1 D.LVO 286/1998) l'applicazione del Diritto Internazionale Pubblico significa esporre i Rom domiciliati in Italia o qualsivoglia altra minoranza al malumore o, viceversa, agli entusiasmi pre-elettorali di taluni o di talaltri gruppi partitici. Viceversa, nella Confederazione, la Legge sugli stranieri - L.Str. - del 16/12/2005 rinviene una circostanziata applicazione in susseguenti ed appositi Testi Unici promulgati in epoca successiva.

Chi scrive, in buona sostanza, critica negativamente la pretesa di autosufficienza precettiva affliggente p.e. gli Artt. 18 comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale) e 19 comma 1 D.LVO 286/1998. (Divieto di espulsione e di respingimento per motivi umanitari) Tali Norme, infatti, sono delegate, a fini applicativi, all'incondizionata discrezionalità del Questore competente per territorio. All'inverso e più prudentemente, la L.Str. elvetica (basti pensare al lungimirante Art. 60 - Aiuto al rimpatrio ed alla reintegrazione -) si limita ad una sintetica enunciazione della ratio, per poi appoggiarsi ad ulteriori specificazioni legislative, come p.e. l'Art. 55 StGB (Norme sull'espulsione dello straniero clandestino). In ogni caso, ammessa e non concessa la correttezza della pretesa di auto-normazione onnicomprensiva insita nel D.LVO 286/1998, rimane pur sempre censurabile l'eccessiva delega potestativa concessa, in Italia, al Questore, nonché al Ministero degli Esteri. Al contrario, la L.Str., in Svizzera, affida ad Organi indipendenti di Magistratura la specificazione fattuale ed interpretativa dei primi nove Articoli programmatici della L.Str.

Anche nel caso del permesso di soggiorno per fini di Lavoro, il logorroico Art. 21 D.LVO 286/1998 si dimostra inidoneo a tutelare l'artigianato rom. Il Sinti, il Manouche e lo Jenisch entrano nei confini nazionali non solo e non sempre "per un soggiorno con attività lucrativa" (Artt. dal 18 al 26 L.Str.), ma anche e sovente "per attività non lucrative" (Artt. dal 27 al 29 L.Str.). Pertanto, il Diritto Internazionale italiano erroneamente ipostatizza il permesso di soggiorno a fini lavorativi. Dal che è derivata la pretesa financo risibile di voler giuridificare le marginali manovalanze ambiguamente classificate come "casi particolari" (Art. 27 D.LVO 286/1998).

All'opposto, la L.Str. del 16/12/2005, in Svizzera, opera lineari e coerenti rinvii alla disciplina ordinaria del Diritto federale del Lavoro. Cosicché, grazie alla testé menzionata semplificazione contenutistica, la L.Str. elvetica è priva delle antinomie e dei bizantinismi di cui agli Artt. dal 21 al 27 D.LVO 286/1998. Da ciò consegue una minore dispersività dialettica e, dunque, una maggiore possibilità di concentrazione, de jure condito, sul va-

lore democratico-sociale dell'integrazione intellettuale, oltre che lavorativa, dello zingaro e/o di qualunque domiciliato non-svizzero (Artt. 53, 54 e 57 L.Str. – Integrazione dell'emigrato –). D'altronde, il D.LVO 286/1998 dedica al diritto allo studio dello straniero soltanto gli Artt. 38 (Educazione interculturale) e 39 (Accesso alle Università). Tali dati di Normazione non contengono, inoltre, alcun dispositivo specificamente riservato alla scolarizzazione dei Rom. Viceversa, il Diritto svizzero, anziché sussumere tutte le minoranze etniche entro indistinte previsioni internazionalistiche, tutela ampiamente la Cultura Jenisch (Art. 1 L.F. 07/10/1994, Art. 12 Convenzione UE sulle minoranze nazionali – ratificata dalla Convenzione il 21/10/1998 –; Art. 7 Carta europea sulle lingue regionali)

In estrema sintesi, la summenzionata vaghezza normativa del D.LVO 286/1998 manifesta, pertanto, il surrettizio disinteresse del Legislatore italiano nei confronti delle etnie Rom, la cui tutela intellettuale, linguistica e scolastica risulta, nei fatti, disinvoltamente affidata ad Agenzie educative extra-statali, come la Chiesa Cattolica ed alcune volenterose Associazioni socio-assistenziali private.

In controtendenza rispetto a quanto sino ad ora illustrato, la L.Str. Del 2005, per la Svizzera, e lo speculare D.LVO 286/1998, per l'Italia, sostanzialmente coincidono nella radicale repressione delle discriminazioni razziali contro stranieri seminomadi o sedentari. Tuttavia, fatta salva l'encomiabile precisione degli Artt. 42 (Misure di integrazione sociale) e 43 (Norme contro il razzismo) D.LVO 286/1998, va peraltro notato che il T.P.F. elvetico, a differenza dello stare decisis giurisprudenziale italiano, concretizza gli Artt. 7 (Dignità umana) e 8 (Uguaglianza giuridica) B.V. mediante una consolidata e costante applicazione dei principi ex Artt. 1, 2 e 3 della *Convention relative aux peuples indigènes et tribaux*. Per cui, anche nel contesto del divieto di discriminazione su base etnica, il D.LVO 286/1998 omette rinvii altrove appositamente preordinati alla tutela degli zingari. Più precisamente, la *suprema ratio* italiana ex Art. 3 Cost. è delegata allo *jus commune* (Art. 1 D.L. 122/1993), senza che si contemplino, come nel caso svizzero, le specificità e le peculiarità culturali ed etnologiche dei residenti di provenienza gitana.

Il D.LVO 286/1998, in buona sostanza, risulta lacunoso nella tutela delle minoranze, quali i Rom di ceppo italo-slavo. La L.Str. Si dimostra più pertinente, in tanto in quanto impiega, de jure condendo, la tecnica del rinvio altrove. L'errore del Diritto Internazionale italiano consiste soprattutto nella mancata esplicazione di Norme speciali deroganti alla disciplina generale. Forse, la maggiore sensibilità elvetica al problema degli Jenischen ha voluto e potuto costituire una coerente riparazione morale ai danni cagionati durante l'epurazione filo-fascista operata dalla Pro Juventute.

2.1. *Profili statistici*

Nell'attuale UE non esistono Direttive, Raccomandazioni o Testi Unici proponenti una seria soluzione per i problemi connessi all'ormai secolare presenza gitana. Da siffatta lacuna de jure condito è scaturita una Normazione ideologizzata, non coerente e, soprattutto, mutevole da Stato a Stato. Ad aggravare la presente situazione sopraggiungono, come prevedibile, i periodici e confusi malumori pre- e post-elettorali, nonché gli interessi di Partito.

In territorio europeo stazionano dai 9 ai 12 Milioni circa di Rom. Tuttavia, le Autorità anagrafiche comunitarie omettono ancor oggi l'avvio di un censimento ufficiale ed organico. Ciò a motivo della triste rimembranza delle rilevazioni demografiche naziste, le quali furono tacitamente preordinate all'unico scopo di attuare successivamente un meticoloso e mirato sterminio xenofobo. In ogni caso, benché algebricamente approssimate, le statistiche attuali enunciano le stime qui di séguito riferite:

- Romania: 2.500.000 zingari circa (trattasi della comunità seminomade maggiormente popolosa)
- Serbia e Slovacchia: 520.000 ca. per ciascuno dei due Stati (totale 1.040.000)
- Bulgaria, Spagna, Ungheria: 800.000 ogni Stato (totale 2.400.000)
- Francia: 1.000.000 (quasi tutti di etnia Manouche)
- ex Stati U.R.S.S. : 400.000 ca. in totale, compresa l'Ucraina, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania
- Repubblica Ceca: 300.000 ca.
- Grecia: 350.000 (provenienti da Kosovo e Macedonia)
- Italia: 120/170.000 (prevale l'etnia Sinti)

Nella lucida e realistica analisi di Simoni e coll. (2005), il "razzismo antizingarista" non ha affatto esaurito la propria perniciosa incidenza sul Diritto e su parte della Dottrina criminologica. Acclarata la ripugnanza collettiva verso la soppressione fisica dei Rom, operata dal Nazionalsocialismo novecentesco, l'odio razziale contro i Gitani predilige oggi gli eleganti eppur prepotenti mezzi persecutori dell'espulsione e dello smantellamento coattivo dei campi nomadi. Del resto, tale sottile xenofobia ha recato il Legislatore francese a contemplare tutt'oggi le fattispecie penalistiche del vagabondaggio e della mendacità molesta². Eguale misure repressive, sullo stile dell'Art. 671 C.P. (Accattonaggio minorile) vennero contemplate, anche in Italia, nel filo-fascista Codice Rocco del 1930. Viceversa, lo StGB elveti-

2 Va comunque precisato che le due summenzionate figure codicistiche sono state declassate, nella Prassi forense degli ultimi decenni, da infrazioni di tipo delittuoso a semplici reati contravventivi.

co del 1942 scelse la ratio di un illuminato permissivismo filantropico nei confronti delle minoranze rom. Anche il Regno Unito, con il Caravan Sites Act del 1968, pose termine a secoli d'intolleranza legislativa verso i "gypsies" (zingari britannici). In realtà, il surrettizio razzismo degli Ordinamenti di Francia ed Italia costituisce, sotto il riguardo della Criminologia, un'aperta esternazione dell'onnipresenza eugenetica dei moderni sistemi socio-assistenziali statuali. Più precisamente, l'exasperazione dell'interventismo social-democratico (v. p.e. l'Art. 3 comma 2 Costituzione italiana - Cost -) ha recato, nel secondo Dopoguerra, alla fasulla equazione tra nomadismo e devianza. In buona sostanza, il senza fissa dimora viene lombrosianamente qualificato alla stregua di un potenziale individuo compulsivamente propenso alla consumazione di atti delinquenziali. La testé citata supposizione reca, pertanto, alla conseguente emarginazione della pur ricca Cultura di ceppo "romani".

Lo stereotipo del gitano violento e deviante ha anzitutto mortificato i Sinti italiani, le cui condizioni socio-economiche si sostanziano in una clamorosa ed anti-democratica violazione dei Principi fondamentali illustrati negli Artt. 1-21 della Costituzione repubblicana. P.e., il Romanès, in antinomia con l'Art. 6 Cost.³, non costituisce una lingua minoritaria debitamente protetta. Similmente, le condizioni igienico-sanitarie dei campi nomadi annichiliscono la cogenza teorica dell'Art. 32 comma 1 Cost. (Diritto alla salute). Anche in Francia, l'attuale Presidente Sarkozy (ex Ministro dell'Interno) ha lasciato intendere, per atti concludenti, l'utopismo sterile insito nei tentativi di integrazione etnico-culturale degli zingari. Più latamente, con le lodevoli eccezioni della Svizzera e della Germania, quasi tutti gli Stati-membri dell'attuale UE non si sono affrancati dalla visione miope del rom incorreggibile ed in perenne conflitto con le buone regole della perbenista vita sedentaria.

Per quanto afferisce alla situazione italiana, non debbono essere sottaciuti i problemi connessi alla gestione dei Rom di origine rumena e moldava. Dopo l'ingresso della Romania nell'UE in data 31/12/2007, svariate migliaia di zingari oriundi di tale Stato si sono stabilite in molti campi-nomadi dell'Italia settentrionale e centrale. Né, del resto, si può negare che le nuove comunità gitane rumene hanno ospitato i responsabili di gravi atti di violenza fisica sia a scopo di rapina sia per consumare violenze sessuali in danno di donne. I testé menzionati disagi sono stati oggetto di strumentalizzazioni mass-mediatiche. Sovente, inoltre, gruppi armati xenofobi si sono improvvisati autori di giustizialistiche spedizioni punitive.

3 Art. 6 Cost. *La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.*

Senza dubbio, i seminomadi della Romania presentano tratti di devianza culturale. P.e., essi si sono dimostrati refrattari all'assimilazione del concetto-base di "Repubblica fondata sul Lavoro" (Art. 1 comma 1 Cost.). Assai probabilmente, il Socialismo dittatoriale della Romania con il Presidente Ceausescu ha creato dispercezioni cognitive cagionanti condotte collettive lontane dalle nozioni occidentali di eguaglianza sostanziale, Welfare e trasparenza politico-amministrativa.

Tuttavia, pur rimanendo incontrovertibili le suindicate contestazioni, vanno rigettati i Disegni di Legge auspicanti forme di rimpatrio collettivo. Del pari, s'ha da condannare la proposta neo-retribuzionistica di una delega di poteri ultra vires ai Questori ed alle relative Forze di Polizia Giudiziaria. Sotto il profilo giuridico, l'Unione Camere Penali italiane, nel corso del biennio 2007-2008, ha rimarcato, in numerose esternazioni sia ufficiali sia ufficiose, che un eventuale Decreto di espulsione collettivo si porrebbe in antinomia con l'Art. 13 Cost.⁴, nonché con il principio garantista di personalità ed individualità dei carichi pendenti di natura penale (Art. 27 comma 1 Cost.). Sotto il profilo criminologico, tale ipotesi legislativa

"è espressione di una cultura totalitaria e di un Diritto punitivo, liberticida, poliziesco, perché persegue il sospettato non per quello che fa, ma per quello che è. Dare la caccia al rumeno rimanda alla caccia all'ebreo, fomentando così focolai d'intolleranza e la formazione di carriere criminali ... La Criminologia insegna che un soggetto diventa deviante quando le definizioni favorevoli alla violazione delle norme sociali e giuridiche sono prevalenti all'interno del gruppo di riferimento (principio dell'associazione differenziale) ... Paradossalmente dove l'inasprimento della pena è altissimo, il crimine registra un aumento e non una diminuzione" (Fortunato 2007).

Allo stato attuale, chi redige osserva che il volontariato cattolico, specialmente in Canton Ticino, costituisce oggi il migliore strumento d'integrazione sociale dei Rom. Gli apparati socio-assistenziali pubblici, tanto in Italia quanto in Svizzera, non hanno adempiuto alla ratio democratico-interventistica contemplata dalle Costituzioni post-belliche europee. For-

4 Art. 13 Cost. *La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla Legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La Legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.*

se giova ricordare che diffidenze e pregiudizi sussistevano pure nei confronti degli immigrati italiani nella Svizzera del Novecento. Una concezione cristiana o, perlomeno, umanistica della devianza aiuta a superare molti ostacoli all'integrazione culturale ed economica dei gruppi etnici minoritari.

2.2. Aspetti criminologici

Esiste una lunga storia dei pregiudizi razziali afferenti agli zingari.

Piasere (2004) afferma che sussiste o, perlomeno, sussisteva un'autentica antropologia razzistica contro i Rom. Infatti,

“le teorie congiunte degli antropologi razzisti italiani e tedeschi hanno costituito la base “scientifica” dell’olocausto nazista: se gli zingari erano pur sempre di origine ariana, come si riconosceva, essi erano talmente degenerati dopo gli incrici con gli a-sociali europei da essere diventati essi stessi degli a-sociali da estirpare” (Piasere 2004).

Secondo Riccardi (2008) sussistevano, anche negli Stati del blocco sovietico, tendenze a considerare i Rom alla stregua di un popolo impuro, giacché:

“nell’Est europeo una severa Legge reprimeva il nomadismo (a partire da Kruscev in URSS). Aborto e sterilizzazione “aiutarono” a ridurre il problema zingaro. La storia degli zingari nella Romania comunista è tutt’altro che facile” (Riccardi 2008).

La romanziere Stojka (2007), deportata dai nazisti quand’era ancora bambina, rivela apertamente i pregiudizi sui suoi familiari zingari:

“Noi abbiamo costituito un popolo che è stato considerato sempre e comunque l’incarnazione del male. I nomadi, gli zingari rubano, mentono, puzzano, le donne sono streghe che incantano ... Ma Dio ha voluto che non scomparissimo del tutto” (Stojka 2007).

Impagliazzo (2008) rivela che gli zingari, come gli ebrei durante la Shoà, furono accusati di teicidio, ovvero:

“gli zingari divennero anzitutto il popolo maledetto, segnato da un peccato originale, che ne avrebbe determinato il destino di fuga costante, quale punizione per non avere accolto la Santa Famiglia al tempo della fuga in Egitto, o per essere stati i fabbri che fusero i chiodi della crocifissione di Cristo. Una

sorta di corresponsabilità al deicidio o l'in accoglienza a Gesù. Identificati come gruppi dediti al vagabondaggio e all'accattonaggio, Rom e Sinti furono associati alla stregoneria, al rapimento dei bambini, al furto" (Impagliazzo 2008).

Morel (1857) reputa i Rom portatori di patologie sia fisiche sia morali. Lombroso (1878), nel suo famoso Trattato medico-legale sull'uomo delinquente nota che:

"gli zingari sono prevalentemente dolicocefali, hanno cioè il cranio allungato come quello delle scimmie, e sono quindi delinquenti antropologici, cioè non delinquono per atto libero e cosciente, ma perché hanno tendenze malvagie che ripetono la loro origine" (Lombroso 1878).

Gobineau (1853) e Chamberlain (1899) concordano con le ripugnanti posizioni teoriche di Morel (*ibidem*) e Lombroso (*ibidem*).

Ritter (1940) fu il primo teorico nazionalsocialista ad asserire l'inferiorità e la pericolosità sociale dei gitani:

"il ceppo zingaro ha subito una progressiva degenerazione a causa di ripetute mescolanze avvenute durante il secolare nomadismo tra India ed Europa perdendo quasi completamente i caratteri originali della razza. Insomma, il 90 per cento degli zingari è il risultato di incroci indesiderabili" (Ritter 1940).

Bormann (1942) riteneva che gli zingari "puri" andassero preservati in apposite riserve, trattandosi di una popolazione di ceppo indo-germanico. Al contrario, gli "ibridi" nati da incroci tra zingari e non zingari andavano soppressi. Avevano qualche possibilità di salvezza soltanto coloro che risultavano poco simili agli ebrei.

Nel 1942, l'Ambasciata italiana a Berlino informava Mussolini che le leggi anti-giudaiche godevano di precettività anche verso gli zingari

Il 16/12/1942, con Decreto Luogotenenziale, Himmler ordinò di deportare ad Auschwitz tutti i Rom frutto di incroci razziali. Ma molti gitani furono fucilati o impiccati già prima della deportazione, per cui, tra il 1943 ed il 1944, furono uccisi circa 13.000 seminomadi, pur se a tale cifra vanno senz'altro assommate le innumerevoli esecuzioni sommarie mai registrate ufficialmente.

Globke (1936), ideologo della Medicina Forense nazionalsocialista, reputava che

"zingari ed ebrei sono i soli in Europa ad avere sangue straniero... Gli zingari, ai fini della [nostra, ndr] legislazione sono mezzi ebrei" (Globke 1936).

Secondo Karpati (1984), in territorio italiano non vi furono né deportazioni, né torture, né sterilizzazioni o castrazioni, ciononostante

“anche all'interno del fascismo italiano, vi fu chi teorizzò l'inferiorità razziale degli zingari. Il più noto tra questi fu Guido Landra, direttore dell'Ufficio Studi e Propaganda sulla Razza e firmatario del cosiddetto “Manifesto degli scienziati razzisti”, che mise in guardia contro la pericolosità dei matrimoni misti e lodò, nel 1940, l'atteggiamento del governo tedesco nei confronti degli zingari” (Karpati 1984).

A parere di chi redige, soltanto una seria e coerente scolarizzazione dei bambini Rom è in grado di prevenire devianze criminali. Infatti, Liègeois (1994) afferma che soltanto una scuola democratica crea una società democratica in senso sostanziale, infatti

“un bilancio in materia di pedagogia è anche un bilancio in materia politica. La scolarizzazione dei bambini zingari è una questione della società, che supera largamente la pedagogia, ed è una questione della comunità, che supera largamente l'individuo. Gli Zingari sono dunque un laboratorio politico di estremo interesse, ma anche cartina tornasole in ambito scolastico” (Liègeois 1994).

Anche Mannoia (2007) asserisce che

“accettare il bambino zingaro a scuola significa accettare in toto il suo vissuto. Significa accettare quanto accade al di fuori delle pareti scolastiche, in quei diversi ambiti (culturale, educativo, familiare, abitativo, economico) che modellano la personalità del bambino” (Mannoia 2007).

Dall'a.s. 1965 all'a.s. 1994, il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ha emesso sette Circolari attinenti all'educazione scolastica dei bambini Rom.

Nel 1965, con la prima Circolare, la P.A. italiana, di concerto con l'Opera Nomadi di Bolzano e l'Università di Padova istituirono undici classi speciali, di cui due a Bolzano, due a Milano, altrettante a Pescara, una a Trento, una a Reggio Emilia ed una anche a Giulianova e Roma

Nel 1982, si mescolarono, nelle classi, scolari Rom e scolari italiani. Siffatto esperimento ebbe un notevole successo pedagogico e fu segnalato pure presso gli omologhi Ministeri della Pubblica Istruzione nella Comunità Economica Europea

Nel 1986, la c.d. “Circolare 207” eliminava ogni classe speciale e soprattutto prevedeva, in via teleologico-programmatica, la formazione di appo-

siti Docenti preparati al dialogo con la Civiltà Romanès. Ciononostante, in concreto, la Circolare 207 non venne mai applicata a motivo della totale mancanza di disponibilità da parte delle famiglie Rom. Del resto, la Sippe zingara insegna sovente regole comportamentali diametralmente opposte a quelle provenienti dalla Heimat scolastica. D'altronde, per uno zingaro non esiste adolescenza alcuna. Un/Una quattordicenne Rom pensa già a sposarsi: la scolarizzazione sarebbe dunque un inutile orpello tipicamente gàgio

Nel 1989, una quarta Circolare Ministeriale dichiarava di voler tutelare il Romanès. Si trattava di un luminoso traguardo di civiltà, che, per tal via, addiveniva al riconoscimento di una ulteriore minoranza linguistica, accanto al ceppo albanese, in Puglia, al ceppo catalano, in Sardegna, ed a quello franco-provenzale in Val d'Aosta. Finalmente (Flick 2008), l'Articolo 6 Cost. veniva fattivamente applicato

Nel 1990, la Circolare 205 si basava sul modello d'istruzione integrazionista anziché assimilazioni sta, ovverosia, a ragion veduta, il bambino zingaro non dev'essere costretto a rinunciare alla propria cultura, bensì egli è tenuto a mantenere viva in lui l'anima gitana, accanto alle nozioni pedagogiche veicolate dalla scuola italiana. Similmente, la successiva Circolare del 1992 era fondata su una tipologia d'insegnamento improntata allo scambio interculturale, anche se taluni non hanno mancato di osservare che

“il rischio resta sempre quello di una banalizzazione di questo concetto, che alla fine può trasformarsi in una didattica dell'esotico, la quale, valorizzando i tratti folkloristici delle società tradizionali, altro non fa se non rappresentare l'altro nella sua forma più stereotipata” (Marta 1994).

L'ultima Circolare del 1994, infine, ha ridefinito lo scolaro Rom quale “italiano atipico”, il quale, pur mantenendo il diritto gius-pubblicistico all'integrazione, presenta oggi numerose interpolazioni educative slavo-balcaniche.

Zincone (2001) ha formulato un giudizio positivo circa gli sforzi integrativo-sociali del Ministero italiano della Pubblica istruzione. Del resto, rimane *communis opinio* che nella scuola e con la scuola si forma nei fatti una società multietnica. In buona sostanza, la democrazia culturale si trasforma in effettiva democrazia sociale (Zincone, *ibidem*).

Chi scrive, pur condividendo il parere tutto sommato positivo di Giovannini (1996) circa la scolarizzazione dei seminomadi Sinti in Italia, non può ignorare che esiste una larga zona d'ombra nella formazione interculturale italiana. Mannoia (2007) denota che, nella cultura Rom, la disciplina ed il sapere sono trasmessi, di generazione in generazione, nei campi nomadi. Inoltre, allo scolaro Romanès appare disagevole, almeno nei primi mesi di inserimento, dover impiegare la lingua italiana. Infine, l'educatrice gitana

per antonomasia è la materfamilias, per la quale (Amadei, Bocchieri, Girolami 1994) risulta inutile o, financo, ingiusto vedersi sottrarre la figliolanza per lo svolgimento di attività intellettuali reputate inutili. Secondo Mannoia (2007)

“la difficoltà dei bambini nomadi ad assoggettarsi alla rigida scansione degli orari scolastici e a qualsiasi forma di disciplina sono fenomeni che andrebbero letti ed interpretati alla luce di questa contraddizione con i vincoli e con le regole che presiedono all’organizzazione del tempo e dello spazio nella nostra società. Un bambino nomade, a differenza dei suoi coetanei, ha intorno a sé ampi spazi e poche regole. Questo stesso bambino viene improvvisamente catapultato all’interno di un luogo chiuso dal quale, per molte ore, non potrà uscire a suo piacimento; un luogo nel quale gli vengono imposte delle regole, per lui, incomprensibili, come quelle di dover star fermo, di restare seduto in un posto preciso, di dover chiedere il permesso anche per le esigenze più elementari e spontanee” (Mannoia 2007).

Similmente, Donzello, Karpati (1998) hanno rilevato che

“all’interno della classe, il bambino Rom percepisce il forte scarto che separa l’educazione scolastica dalla sua educazione familiare, sia nella forma che nel contenuto. Percepisce cioè come la scuola che è costretto a frequentare sia lontana dalle proprie radici culturali, quanto a valori, contenuti e processi educativi” (Donzello, Karpati 1998).

Ognimmodo, in Dottrina, nessun Autore contesta alla scuola italiana una totale negatività in tema di zingari. D’altronde, parecchi Sinti si sono già avviati sulla strada della sedentarietà e gli ormai trentennali progetti pedagogici cominciano a sortire i primi effetti positivi. Unica pecca ostile rimane la scarsa collaborazione da parte delle famiglie Rom

2.3. La devianza minorile nelle comunità Rom

I minorenni infrattori di nazionalità italiana beneficiano, almeno in linea teorica, della ratio risocializzativa ex comma 3 Art. 27 Cost. (Art. 37 StGB nel Diritto federale svizzero). Viceversa, al deviante rom è offerta la sola alternativa di un’espiazione completamente intra-muraria e fortemente connotata in senso neo-retribuzionista. Del resto, il giovane delinquente gitano non possiede né una famiglia c.d. normodotata, né una sufficiente (e redimente) scolarizzazione. Anche la precarietà lavorativa ed il ruolo criminogeno dei campi-nomadi costituiscono entrambi fattori ostativi avverso ad una seria e coerente “Probation” (Art. 47 Ordinamento Penitenziario ita-

liano). Migliore risulta la situazione nell'Esecuzione Penitenziaria elvetica, ove gli Artt. 100, 100bis e 100ter StGB rendono elargibili benefici semi-/extra-murari per il condannato di età inferiore agli anni venticinque.

Sotto il profilo statistico, i dati relativi alla devianza minorile nelle comunità Rom sono sovente oggetto di manipolazioni pre- o post- elettorali. In secondo luogo, giova premettere che (Cicourel 1967) le indagini statistiche non considerano quasi mai quegli episodi di devianza bagatellare che Polizia ed Autorità Giudiziarie decidono di non perseguire per lieve entità dell'infrazione (Art. 62 nr° 4 C.P.; Artt. 63 e 64 StGB). A parere di Mannoia (2007) l'incremento percentuale dei minori zingari inquisiti (più 52% dal 1991 al 2004) palesa la triste realtà del fallimento delle recenti politiche sociali finalizzate all'integrazione degli infradiciottenni Rom. Barbagli (2002) e Belotti (2006) hanno sottolineato che i Sinti oggetto di denunce risiedono in prevalenza nel Centro e nel Nord dell'Italia (Liguria, Lazio, Piemonte e Toscana). Ciononostante, i due summenzionati Autori imputano il minor numero di querele sporte nel Sud ad una maggiore refrattarietà ad adire l'A.G. da parte delle popolazioni del Meridione italiano. Ognimmodo, i minorenni gitani segnalati provengono, in larga maggioranza, dalla Romania (51% del totale) e dalla ex Confederazione serbo-montenegrina (18,5% del totale).

Contrariamente agli stereotipi populistici, i minori zingari risultano condannati per furto non aggravato, laddove, viceversa, i querelati italiani dai 14 ai 17 anni debbono invece rispondere di capi d'accusa ben più gravi, quali reati violenti, maltrattamenti nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In Dottrina, Gatti (2003) è amaramente costretto a denotare il carattere "carcerocentrico" affliggente la rieducazione penitenziaria dei/delle giovani Rom.

"Il nostro sistema, pur orientando la propria azione verso misure alternative al carcere, finisce per avvantaggiare i minorenni locali, perché questi ultimi, a differenza degli immigrati e dei nomadi, possono disporre più agevolmente di quelle risorse sociali, abitative, familiari e relazionali in virtù delle quali è possibile ottenere le misure alternative alla detenzione. Così, mentre il carcere è diventato, per gli adolescenti italiani, una soluzione estrema, per quelli stranieri la risposta carceraria sembra invece costituire la strada privilegiata per sanzionare il comportamento deviante" (Gatti 2003).

Inoltre, sotto il profilo strettamente criminologico, svariati Autori (Co-starelli 2000; Scalia 2005) denotano che, nell'etica zingara, il furto non è qualificato alla stregua di un reato, bensì di una condotta ordinaria e, anzi, onorevole. Pertanto, in assenza di progressi culturali, il minorenni rom rimane escluso dalla precettività del comma 3 Art. 27 Cost. e, più latamente, da qualsivoglia ratio riabilitativa e rieducativa.

- AMADEI M., BOCCHIERI R., GIROLAMI A. (1994): *Un omnibus per i Rom. Note per una didattica in presenza di alunni zingari*, Edizioni Il Ventaglio, Roma
- BARBAGLI M. (2002): *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- BELOTTI V. (2006): *Minori stranieri in carcere*, Guerini, Milano.
- BORMANN M. (2002): lettera a Himmler del 03/12/1942 citata in LEWY G., *La persecuzione nazista degli Zingari*, Einaudi, Torino.
- CHAMBERLAIN H.S. (1899): *Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts*, F. Bruckmann Verlag, München.
- CICOUREL A. (1967): *The social Organization of Juvenile Justice*, Wiley Edition, New York.
- COSTARELLI S. (2000): "L'integrazione sociale di bambini e adolescenti zingari" *Cittadini in crescita*, 4/2000, Roma.
- D.F.G.P. (2002): *Perizia del 27 marzo 2002 sullo stato giuridico dei nomadi quale minoranza nazionale riconosciuta*, Archivio di Stato, Berna.
- DONZELLO G., KARPATI M. (1998): *Un ragazzo zingaro nella mia classe*, Edizioni Anicia, Roma.
- FLICK G. M. (2008): "Gli Zingari, cittadini europei", in IMPAGLIAZZO M., *Il caso Zingari*, Edizioni Leonardo International, Milano.
- FORTUNATO G. (2007): "Pacchetto Sicurezza: costruisce carriere criminali e mina i Principi umanitari", *www.criminologia.it* (Rivista on-line), pubblicato in rete il 3.11.2007.
- GATTI U. (2002): *Delinquenza e giustizia minorile*, in BARBAGLI M., *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- GIOVANNI G. (1996): *Allievi in classe, stranieri in città*, Franco Angeli, Milano.
- GLOBKE H. (2003), in ASSEO H., *Le sort des Tziganes en Europe sous le régime nazi*, en "Revue d'histoire de la Shoah", Ed. Centre de Documentation Juive contemporaine, Marne-la-Vallée.
- GOBINEAU A. DE (1853) : *Essai sur l'inégalité des races humaines*, Editions Firmin-Didot, Paris.
- GOMES A. (1997): Atti del Convegno "Progetto Luna Park", a cura del Provveditorato agli Studi, Verona.
- HIMMLER H. (2008): Rapporto del 16/12/1942, documento n. 12 in IMPAGLIAZZO M., *Il caso Zingari*, Edizioni Leonardo International, Milano.
- IMPAGLIAZZO M. (2008): *Il caso Zingari*. Edizioni Leonardo International, Milano.
- KARPATI M. (1984): *La politica fascista verso gli Zingari in Italia*, Lacio Drom (*www.albertomelis.it*) Rivista on-line n. 2-3, Roma.
- LEDDA L., PAU P. (1994), *Gente del mondo. Voci e silenzi delle culture zingare*, Edizioni Artemide, Roma
- LIEGEOIS J.-P. (1994): *Rom, Sinti, Kale. Zingari e viaggianti in Europa*, Lacio Drom (*www.albertomelis.it*) Rivista online, Roma.
- LOMBROSO C. (1878): *L'uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, Edizioni Hoepli, Milano.
- MANNOIA M. (2007): *Zingari, che strano popolo!*, Edizioni XL, Roma
- MOREL B.A. (1857): *Traité des dégenérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine*, Edition Bailliere, Paris.
- PIASERE L. (2004): *I rom d'Europa. Una storia moderna*, Laterza, Roma-Bari.
- RICCARDI A. (2008): *Convivere*, Laterza, Roma-Bari, (prima edizione 2006).
- RITTER (1989): lettera di Ritter a Breuer (funzionario della Società tedesca per la Ricerca), 20/01/1940, citata in MULLER-HILL B., *Scienza di morte. L'eliminazione degli ebrei, degli Zingari e dei malati di mente*, Edizioni ETS, Pisa.
- SCALIA V. (2005): *Reato estinto. La giustizia minorile italiana*, Ila Palma, Palermo.

- SCARAMUZZETTI P. (2001): "Normale come me, *Autogestione Politica Prima*, Verona, nr. 4/2001.
- ID. (2003): *Le Politiche di sostegno alla promozione umana e sociale degli Zingari: un punto di vista dall'Italia*, Atti del V Congresso mondiale della Pastorale per gli Zingari, 30 giugno - 7 luglio 2003, Budapest.
- SIMONI A. e coll. (2005): *Stato di diritto e identità rom*, L'Harmattan Italia, Torino.
- STOJKA C. (2007): *Forse sogno di vivere. Una bambina rom a Bergen-Belsen*, La Giuntina, Firenze.
- ZINCONI G. (2001): *Secondo Rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia*, Il Mulino, Bologna.

